

Bruxelles, 1° febbraio 2016  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0407 (COD)**

---

---

**5561/16  
ADD 1**

**CODEC 76  
DROIPEN 18  
COPEN 28**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo ( <b>AL + D</b> )

---

**Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 6 sull'onere della prova**

La Commissione si rammarica per la soppressione dell'articolo 5, paragrafo 2, della sua proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. La Commissione ritiene che il compromesso in relazione all'articolo 6 possa comportare problemi nella fase di attuazione della presente direttiva, in termini di certezza del diritto, di controllo e di operatività, che possono aumentare il rischio di inutili controversie, soprattutto a livello nazionale. Tuttavia la Commissione non si oppone all'adozione della presente direttiva.

**Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 7, paragrafo 6, sul diritto al silenzio e sul diritto di non autoincriminarsi**

La Commissione ritiene che l'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali debba essere interpretato come una mera conferma della possibilità per gli Stati membri di decidere che, per quanto riguarda le infrazioni minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato da parte delle autorità competenti.

Tale disposizione, viceversa, non consente di derogare ai diritti sanciti dall'articolo 7, e soprattutto non può essere interpretata nel senso di costringere gli indagati a rilasciare dichiarazioni in merito ai fatti in questione o di consentire ad uno Stato membro di trarre conseguenze negative dall'esercizio da parte degli indagati del diritto al silenzio.

---